



ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO E LA
MARCHIATURA DEGLI OGGETTI IN MATERIALI PREZIOSI, CON ALLEGATI, FATTA A VIENNA IL
15 NOVEMBRE 1972

Art. 3 (Convenzione)

1. Per beneficiare di quanto previsto dall'articolo 1, gli oggetti in metalli preziosi devono: (a) essere presentati ad un ufficio del saggio autorizzato nominato ai sensi dell'articolo 5; (b) soddisfare i requisiti tecnici della presente Convenzione indicati nell'Allegato I; (c) essere verificati in conformita' alle regole e alle procedure indicate nell'Allegato II; (d) essere marchiati con i marchi come stabilito nell'Allegato II. 2. I benefici di cui all'Articolo 1 non possono essere applicati agli oggetti in metalli preziosi che, dopo essere stati marchiati come stabilito nell'Allegato II, abbiano avuto detti marchi alterati o cancellati.

Versione in vigore dal 26 maggio 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in materiali preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972
Estremi	Legge 15 maggio 2023, n. 55
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-55-2023/convenzione-art-3>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it